

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	519
Data della delibera	06-05-2022
Oggetto	Regolamento
Contenuto	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO U.O.C. AVVOCATURA - AFFARI LEGALI E DEI CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI INTERNI EX ART. 9, D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, COME MODIFICATO IN SEDE DI CONVERSIONE DALL'ART. 1, COMMA 1, DELLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114

Dipartimento	DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE
Direttore Dipartimento	PESCINI LORENZO
Struttura	SOC AFFARI GENERALI
Direttore della Struttura	CARLINI LUCIA
Responsabile del procedimento	CARLINI LUCIA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	7	Regolamento

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista altresì

- la L. 31 dicembre 2012, n. 247 recante la «*Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense*» la quale, nel recepire gli approdi giurisprudenziali del Giudice delle leggi, di legittimità, amministrativo e contabile in uno con le istanze del Consiglio Nazionale Forense e dell’U.N.A.E.P. – Unione Sindacale degli Avvocati Enti Pubblici, ha inteso ridisegnare una disciplina organica della classe forense, riconoscendone, da un lato, il ruolo sociale e la funzione di servizio pubblico e, dall’altro lato, la professionalità, l’indipendenza e la dignità;

Preso atto

- che nel riconoscere come fondamentali tali caratteristiche, ha ritenuto di valorizzarle e tutelarle anche e soprattutto con riferimento agli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, più in generale degli enti pubblici, in quanto deputati alla tutela delle Istituzioni oggettivamente intese, a tutela dell’interesse pubblico a prescindere dai diversi orientamenti politici espressi dagli organi di indirizzo di volta in volta al vertice degli apparati, garantendo l’autonomia e l’indipendenza dei professionisti e degli Uffici Legali, da crearsi come articolazioni separate dall’organizzazione burocratica dell’Ente con esclusione di assegnazione di funzioni amministrative e gestionali;

- che all’uopo l’art. 23 legge cit., rubricato «Avvocati degli enti pubblici», ha statuito, tra l’altro, che « fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo»;

Considerato

- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*», nel riformare aspetti fondamentali della Pubblica Amministrazione complessivamente intesa in tutte le sue articolazioni, ha, tra l’altro, rivisitato le avvocature pubbliche recependo le evoluzioni giurisprudenziali formatesi in materia civilistica, amministrativa e contabile;

- che in particolare, l’art. 9, rubricato “Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici” ha espressamente statuito che:

1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del

raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23-ter del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

2. Sono abrogati il comma 457 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'art. 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione;

4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50% delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25% delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;

5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale;

6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013;

7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo;

8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato;

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica».

- che dopo il susseguirsi di interventi legislativi volti all'abolizione delle cd. tariffe forensi e dei minimi tariffari allo scopo di liberalizzare il mercato intrapresi sin dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, non convertito *in parte qua*, poi proseguiti con l'art. 9, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, modificato in sede di conversione dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, che ha prorogato le tariffe in parola fino all'adozione dei decreti ministeriali di approvazione dei nuovi parametri di liquidazione delle spese giudiziali;

- che i nuovi parametri di liquidazione delle spese giudiziali sono stati poi adottati dapprima con D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 e, successivamente, con D.M. 14 marzo 2014, n. 55 che, ferma l'abrogazione dei minimi tariffari, ha introdotto criteri di liquidazione rapportati alle fasi di giudizio ed alle attività effettivamente espletate dal professionista distinguendole in base all'Autorità Giudiziaria, al valore del giudizio, alla sua complessità tecnica ed all'interesse della parte rappresentata, introducendo criteri incentivanti in caso di composizione della lite;

Rilevato

- che a più riprese il Giudice amministrativo adito dagli avvocati dipendenti degli Enti pubblici a causa dalla mancata e/o ritardata approvazione dei Regolamenti recanti la nuova disciplina del funzionamento dell'avvocatura e della corresponsione delle competenze professionali derivanti da pronunce favorevoli con condanna o con compensazione delle spese di lite, di cui all'art. 9 della L. n. 114/2014, ha mostrato un indirizzo costante ed uniforme nel condannare l'inerzia serbata dalle Amministrazioni ritenendo che essa abbia: *«un vero e proprio obbligo di provvedere ... non potendosi riconnettere alla mancata tempestiva adozione del regolamento l'impossibilità per gli avvocati dipendenti di percepire, pro futuro, al contrario di quanto ritenuto dall'Amministrazione resistente, i compensi de quibus»* e nominando un Commissario *ad acta* in caso di perdurante silenzio-inadempimento spirato il termine concesso per l'adozione del regolamento *de quo* (T.A.R. Campania – Napoli, 7 luglio 2017, n. 3673M.R. ed altri c/ Asl Caserta; in termini T.A.R. Campania – Napoli, 30 maggio 2017, n. 2905);

- che nei suoi interventi consultivi la Corte dei conti ha ribadito la pacifica natura retributiva delle competenze professionali di che trattasi, con il corollario che la protratta inerzia dell'Amministrazione nell'adozione del Regolamento di cui all'art. 9, della L. n. 114/2014, obbligatoria entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, non può tradursi in una lesione del diritto di credito retributivo maturato dagli avvocati dipendenti, pertanto, conclude la Corte, una volta adottato il regolamento, rimediando così alla sua protratta inerzia, l'Ente potrà procedere alla liquidazione di tutte le somme già maturate nelle more della sua adozione (Corte dei Conti – Sezione Controllo Piemonte, 20 novembre 2015, n. 164; id. Toscana, 9 dicembre 2014, n. 259; id. Puglia, 22 gennaio 2015, n. 49 secondo cui la corresponsione dei compensi professionali costituisce *«un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa»*, per cui *«l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali»*);

Preso atto, altresì

- che il Direttore della SOC Affari Legali Dr.ssa Lucia Carlini, anche quale Responsabile del procedimento, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente;

Su proposta del Direttore di Struttura della SOC Affari Legali Dr.ssa Lucia Carlini;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di adottare il Regolamento per il funzionamento della SOC “Avvocatura – Affari Legali” e la corresponsione delle competenze professionali ai legali interni ex art. 9, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato in sede di conversione dall’art. 1, comma 1, della L. 11 agosto 2014, n. 114, allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
3. di pubblicare la presente delibera sull’albo on-line ai sensi dell’art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA INTERNA IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE N. 247/2012 E DALL'ART. 9 DEL D.L. N. 90/2014 CONVERTITO NELLA LEGGE 114/2014

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. In attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 247/2012 “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” e dall’art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito nella L. 114/2014, il presente regolamento disciplina il diritto ai compensi professionali degli Avvocati dipendenti dell’Azienda USL Toscana Centro, la misura e modalità di attribuzione degli stessi, i criteri di riparto di detti compensi nonché i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi.

2. Il presente Regolamento si applica agli Avvocati della Dirigenza e del Comparto, assegnati alla SOC Affari Legali e Avvocatura, iscritti all’Elenco Speciale degli Avvocati appartenenti ad Uffici legali di Enti Pubblici annesso all’Albo Professionale dei singoli Ordini Forensi, che svolgono in via esclusiva in favore dell’Ente attività di assistenza, consulenza, rappresentanza e difesa in sede giudiziale e/o arbitrale e/o di mediazione con riconoscimento della piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’Azienda USL Toscana Centro e/o della/e Gestione/i liquidatoria/e della/e ex UUSSLL.

Articolo 2 Criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi

1. L’assegnazione degli affari consultivi e contenziosi viene effettuata dal Direttore SOC Affari Legali e Avvocatura, secondo principi di parità di trattamento che tengano conto in modo particolare dei criteri esplicitati negli allegati “A” e “B” al presente regolamento quale sua parte integrante e sostanziale e dei carichi di lavoro, nonché delle competenze professionali, anche in considerazione dell’istituzione di Posizioni Organizzative di Coordinamento all’interno della Struttura, come sarà in dettaglio specificato con successivo atto del Direttore stesso.

Articolo 3 Composizione e status giuridico dell’avvocatura interna

1. L’Avvocatura interna dell’Azienda è composta da personale dipendente, del ruolo professionale e del ruolo amministrativo, in possesso della necessaria abilitazione all’esercizio della professione di avvocato ed iscrizione nell’apposito all’Elenco Speciale degli Avvocati appartenenti ad Uffici legali di Enti Pubblici annesso all’Albo Professionale dei singoli Ordini Forensi, ai quali viene conferito il potere di rappresentare e difendere in giudizio l’Azienda sia congiuntamente che disgiuntamente, nonché di assisterla in via stragiudiziale.

2. In attuazione di quanto previsto dall’art. 23, comma 2, della Legge n. 247/2012 la funzione di coordinamento del personale di cui al comma precedente è affidata all’Avvocato Dirigente - Direttore SOC Affari Legali e Avvocatura, iscritto nell’Elenco Speciale, il quale esercita i suoi poteri in conformità ai principi della legge professionale citata.

3. L’Azienda garantisce l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica degli Avvocati interni: in tale ottica i predetti Avvocati esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia ed indipendenza di giudizio intellettuale/tecnico, nel rispetto della professionalità e della dignità delle funzioni, nonché delle norme deontologiche emanate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza e dal Consiglio Nazionale Forense.

4. L’iscrizione all’Elenco Speciale degli Avvocati appartenenti ad Uffici legali di Enti Pubblici annesso all’Albo Professionale dei singoli Ordini Forensi, ai fini dell’esercizio della professione

forense nell'esclusivo interesse dell'Azienda, comporta il pagamento a cura dell'Azienda della tassa annuale di iscrizione anche per le magistrature superiori.

Articolo 4 Aggiornamento professionale

1. Tutti gli Avvocati interni hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi partecipando agli eventi formativi previsti dal "Regolamento per la formazione forense" approvato dal Consiglio Nazionale Forense al fine di mantenere e migliorare la propria formazione professionale generica, sia quella relativa ai settori di specifica competenza e di esercizio professionale e quella deontologica.
2. Le spese di assolvimento ai suddetti obblighi di formazione professionale, da effettuare in orario di servizio, sono a carico dell'Azienda.

Articolo 5 Funzioni degli Avvocati

1. Gli Avvocati interni, in conformità all'Organigramma aziendale, afferiscono alla Struttura Complessa Affari Legali e Avvocatura per quanto attiene agli aspetti funzionali ed operativi di gestione del rapporto di servizio.

Essi svolgono le funzioni di:

- assistenza, rappresentanza e difesa dell'Azienda in sede giudiziale davanti agli organi Giurisdizionali e/o arbitrali previo conferimento di procura alle liti;
- assistenza, rappresentanza e difesa dell'Azienda in sede stragiudiziale di fronte a Collegi arbitrali, organismi di mediazione, composizione bonaria delle controversie nonché, su richiesta delle Strutture competenti, azioni di rivalsa che permettono di recuperare dal terzo responsabile o dalla sua compagnia assicurativa quelle somme corrisposte a titolo di retribuzione al dipendente assente per infortunio;
- consulenza legale, mediante il rilascio di pareri in via continuativa al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo ed al Direttore Sanitario ed ai Direttori di Dipartimento nei limiti di problematiche di elevata complessità giuridica tali da oltrepassare le ordinarie competenze amministrative degli uffici dell'Azienda;
- attività di supporto giuridico svolta nell'ambito del Comitato Gestione Sinistri e in altri ambiti purchè richiesta e autorizzata dalla Direzione Aziendale;
- relazioni con l'autorità giudiziaria.

2. Nei giudizi ove siano ravvisabili situazioni di incompatibilità per i legali interni o la controversia richieda una particolare specializzazione, nonché in presenza di un carico di lavoro per l'Avvocatura interna eccessivo che potrebbe determinare la mancata osservanza di scadenze/termini processuali, l'Azienda può conferire incarico ad avvocati esterni.

Articolo 6 Procura alle liti

1. Il mandato a rappresentare e difendere in giudizio l'Azienda ovvero in ambito di mediazione obbligatoria è conferito sia congiuntamente che disgiuntamente ad uno o più avvocati dal legale rappresentante dell'Azienda.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche in caso di difesa delle Gestioni Liquidatorie delle ex UUSSLL per i mandati conferiti dal legale rappresentante, anche in veste di Commissario

Liquidatore delle Gestioni Liquidatorie delle ex UUSSLL ai sensi dell'art. 83 comma 5 L.84/2015.

3. Salvo che venga diversamente stabilito, la procura ha efficacia per l'intero giudizio e non deve essere rinnovata per gli ulteriori gradi del procedimento.

4. La procura per ogni singola controversia verrà conferita ai singoli legali interni, così come anche previsto per i legali esterni nella Delibera n. 981/2016, tenuto conto dell'ambito territoriale cui afferisce la controversia, della continuità difensiva nei vari stati e gradi del giudizio, dei periodici carichi di lavoro di ciascun avvocato e delle specifiche competenze, come da procedura di organizzazione adottata dalla S.O.C. Affari Legali e Avvocatura.

Articolo 7 Rapporti con le strutture organizzative dell'Azienda

1. Al fine di consentire un'istruttoria completa ed una impostazione adeguata delle vertenze, gli uffici dell'Azienda devono fornire agli avvocati incaricati della causa, nei termini indicati dagli stessi per gli adempimenti procedurali e per evitare decadenze e prescrizioni che potrebbero ledere gli interessi aziendali, tutti gli atti, documenti ed elementi in loro possesso e di propria conoscenza utili per la trattazione della lite, così come indicato dalla procedura di cui all'art. 6, 4° comma.

2. Le strutture organizzative aziendali sono, altresì, tenute a fornire, su richiesta dell'Avvocatura, gli eventuali supporti tecnici e professionali alla trattazione delle singole vertenze e liti giudiziarie, così come a fornire il nominativo per un eventuale Consulente Tecnico di Parte, laddove il Giudice disponga, per l'istruttoria della causa, una Consulenza Tecnica d'Ufficio.

3. Il Direttore SOC Affari Legali e Avvocatura, anche direttamente tramite i legali assegnati alla struttura, procede ad aggiornare tempestivamente la Direzione Generale sull'andamento delle cause con particolare riferimento a tutti quei momenti in cui sono richieste decisioni che esulano dalla normale discrezionalità professionale (costituzione in giudizio, ricorso in appello o cassazione, ecc...) con le modalità previste nella procedura di organizzazione di cui all'art. 6, 4° comma.

Articolo 8 Compensi professionali

1. A tutti gli avvocati interni dipendenti dell'Azienda sono corrisposti i compensi professionali dovuti per l'esercizio della loro attività professionale secondo le disposizioni dell'art. 9 del D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014 e ss.mm.ii. "Riforma degli onorari dell'Avvocatura dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici", nonché in applicazione dell'art. 23 della L. 247/2012 che riconosce agli Avvocati pubblici *"un trattamento economico adeguato alla funzione professionalmente svolta"* e secondo le tariffe professionali vigenti, nei seguenti casi:

- pronunce giudiziarie favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale a carico della controparte soccombente;
- pronunce giudiziarie favorevoli all'Ente, anche non definitive, con compensazione integrale delle competenze di giudizio.

2. Per pronunce giudiziarie favorevoli si intendono quelle ove siano sostanzialmente accolte le domande dell'Azienda, quando essa è parte attrice/ricorrente o ne siano accolte le eccezioni e le deduzioni difensive quando sia parte convenuta/resistente, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza.

3. Per pronunce giudiziarie devono intendersi tutti i provvedimenti giurisdizionali comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione) a cognizione piena o sommaria pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori idonei a decidere la

controversia, in via provvisoria o definitiva.

4. Sono considerati favorevoli anche i provvedimenti giudiziari in forza dei quali, pur non essendovi una pronuncia sul merito della controversia e sulle competenze del giudizio, la causa si concluda con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione (le sentenze che dichiarano, in accoglimento delle difese dell'Azienda, il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, la nullità o irricevibilità del ricorso, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, le sentenze di perenzione, cessazione della materia del contendere, nonché la mancata comparizione delle parti all'udienza in conseguenza della definizione stragiudiziale, anche transattiva, della causa in senso favorevole all'Azienda).

5. Sono altresì equiparati ai provvedimenti giudiziari favorevoli gli esiti favorevoli di procedimenti di istruzione preventiva previsti come condizione di procedibilità per la successiva azione giudiziaria ordinaria.

6. I compensi professionali sono erogati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 nonché dall'art. 9, commi 1 e 7, del D. L. 90/2014, convertito con L. n. 114/2014 in modo da attribuire annualmente a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

7. I compensi professionali derivanti da spese compensate sono altresì erogati nel rispetto dei limiti sanciti dall'art. 9, commi 1, 6 e 7, del D. L. 90/2014, convertito con L. n. 114/2014.

Articolo 9 Liquidazione compensi professionali e criteri di riparto

1. Nel caso di pronunce giudiziarie e soluzioni stragiudiziali che pongano a carico della controparte soccombente le spese e le competenze di lite, queste sono quantificate per un importo pari a quanto liquidato con provvedimento dell'autorità giudiziaria, maggiorato degli oneri posti a carico dell'Azienda oltretutto delle spese generali fissate nella percentuale forfettaria del 15%.

2. In caso di compensazione integrale delle competenze di giudizio, gli avvocati che hanno trattato l'affare redigono una apposita nota "pro-forma" con riferimento all'attività professionale effettivamente compiuta e documentata – escluse spese generali –, elaborata secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. con riferimento allo scaglione del valore medio di liquidazione e con l'applicazione dell'abbattimento massimo ivi previsto.

3. Al ricevimento del pagamento dalla controparte, gli importi vengono contabilizzati in apposito conto economico del Bilancio aziendale per la successiva ripartizione in favore degli avvocati interni dipendenti dell'Azienda che è effettuata, previa trattenuta delle spese e degli oneri di qualsiasi tipo che l'Azienda deve sostenere, secondo le seguenti modalità: nella misura del 70% a favore dell'avvocato/i dipendente/i a cui è stata conferita procura alle liti nello specifico procedimento, e nella misura del 30% a favore di tutti gli avvocati dipendenti in servizio presso la SOC Affari Legali e Avvocatura nel periodo in cui il compenso nelle sue fasi è riferito.

4. Tutti i compensi corrisposti agli effetti del presente regolamento sono soggetti a contribuzione ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza.

5. Tutti i suddetti compensi saranno liquidati con cadenza periodica, non inferiore al quadrimestre, con provvedimento del Direttore Area Personale Dipendente su proposta del Direttore della S.O.C. Affari Legali e Avvocatura secondo la prassi già in essere e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 10 Atti sottratti all'accesso

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L. 241/1990 e s.m.i., in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento ed al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti al diritto di accesso delle controparti e dei terzi gli atti e gli scritti difensivi, le consulenze tecniche, i pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto, pareri resi in ordine ai quesiti posti dalla Direzione aziendale, dalla Direzione Dipartimentale e dalle strutture organizzative, nonché la corrispondenza relativa ai suddetti atti.

Articolo 11 Disposizione transitoria

1. I compensi professionali derivanti da procedimenti giudiziari conclusi in senso favorevole precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento saranno corrisposti esclusivamente all'avvocato/i incaricato/i della trattazione della specifica controversia cui i compensi medesimi si riferiscono.

Articolo 12 Norma finale e di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le disposizioni contenute nella legge professionale n. 247 del 31.12.2012 e ss.mm.ii. e relativo regolamento.

2. Il presente regolamento, adottato con delibera del legale rappresentante dell'Azienda entra in vigore il giorno della data di esecutività della Delibera medesima e trova applicazione, quanto agli artt. 8 e 9, per i compensi maturati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Allegato "A"

L'assegnazione delle controversie tra i vari legali interni viene effettuata dal Direttore della SOC o suo delegato sulla base dei seguenti criteri:

- Pertinenza della causa a ciascuna sede territoriale;
- Parità di trattamento;
- Equa distribuzione dei carichi di lavoro tra le varie sedi anche in deroga al citato criterio di pertinenza;
- Specializzazione professionale e specifiche attitudini dei singoli avvocati.

Allegato "B"

Appena viene notificato un atto all'Azienda di natura contenziosa (sia in materia amministrativa che civile, penale o tributaria):

- 1) Viene assegnato temporaneamente ad un avvocato interno sulla base dei criteri di cui all'allegato A;
- 2) Viene acquisita da tale legale una preliminare relazione ed un parere da parte della struttura aziendale competente circa la sussistenza o meno di un interesse dell'Azienda a costituirsi nel relativo giudizio da rendersi entro e non oltre sette giorni dalla richiesta. Nel caso di mancata risposta si considera confermato da parte della struttura competente l'interesse a costituirsi.
- 3) L'atto notificato corredato dalle valutazioni della struttura (se pervenute) e del parere della SOC Affari Legali e Avvocatura viene trasmesso alla Direzione Generale per una presa d'atto di quanto proposto. Nel parere della SOC Affari Legali e Avvocatura può essere contenuta anche la richiesta di assegnare la pratica ad un legale esterno determinato secondo quanto previsto dalla relativa procedura ex DDG 689/2017.
- 4) Se nel termine di sette giorni o meno in considerazione delle scadenze processuali della controversia, la Direzione Generale non si esprime diversamente, si procede alla formalizzazione definitiva dell'incarico al Legale (interno od esterno) secondo quanto proposto. Resta ferma la possibilità della Direzione Generale di individuare uno specifico legale esterno in considerazione della natura fiduciaria dell'incarico in questione.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 519 del 06-05-2022

In pubblicazione all'Albo dell'Azienda Usi dal 06-05-2022 al 21-05-2022

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 22-05-2022